

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 138/CSA- RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 208 del 16.4.2018)

La Società Milan ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata sanzionata con l'ammenda di € 10.000,00 per *"avere i propri sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 32° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori avversari"*.

Risulta, infatti, dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale, che parte della tifoseria della società reclamante, occupante la curva sud 1° e 2° anello blu, intonavano cori di insulto territoriale nei confronti del settore "ospiti".

Attraverso i motivi di gravame, la società reclamante sostiene di aver da tempo adottato modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti contestati e di aver cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per identificare i propri tifosi responsabili delle relative condotte. I motivi sopra esposti, secondo la società reclamante, sarebbero idonei a escludere la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 13 del C.G.S., o quantomeno di attenuarla. Per tali motivi chiedeva a questa Corte in via principale di annullare e/o revocare l'ammenda inflitta o, in subordine, ridurla al di sotto del minimo edittale.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte preliminarmente rileva come la richiesta di applicazione, al caso di specie, delle esimenti di cui all'art. 13 del C.G.S. non possa essere accolta, in quanto i fatti compiuti dai sostenitori del Milan sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 11 del C.G.S. e non dell'art. 12 del C.G.S. al quale il predetto art. 13 del C.G.S. prevede un espresso richiamo.

La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente non solo natura insultante di matrice territoriale, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell'art. 11, comma 3, del C.G.S..

Le espressioni incriminate sono state chiaramente percepite dai Signori Rossano, Loli Piccolomini e Del Vecchio, collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco e, precisamente, presso la "Curva Sud", al centro del campo e presso la "Curva Nord", come risulta dal modulo federale.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROVER MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA I TIM INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 28.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 225 del 30.4.2018)

Con atto, spedito in data 3.5.2018, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 30.4.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Internazionale/Lazio del Campionato Primavera, disputatasi in data 28.4.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore Rover Matteo della stessa Società la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Rover.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla Società ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che la condotta, posta in essere dal calciatore Rover, vada qualificata come violenta e non come gravemente antisportiva, atteso che la manata al volto è stata inferta a gioco fermo e non durante lo svolgimento del giuoco, come nelle fattispecie di cui ai precedenti richiamati dalla Società ricorrente; né, al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, vale invocare, come fatto dalla Società ricorrente, la circostanza che il Rover avrebbe posto in essere la condotta violenta come reazione al tentativo di colpirlo con una testata compiuta dal calciatore avversario, Marchesi Federico; trattasi di circostanza che, sebbene non presa in considerazione dal Giudice Sportivo, non ha alcuna rilevanza ai fini della commisurazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DEL CALCIATORE MACHEDA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CREMONESE/NOVARA DEL 01.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cremonese/Novara, disputato in data 1.5.2018 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Federico Macheda la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, per aver, *“al 14° del secondo tempo, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba”* nonché *“per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Federico Macheda, il quale sostiene, in primo luogo, che la propria condotta, così come riportato dall'Arbitro nel proprio referto, sarebbe avvenuta nel corso di un'azione di giuoco e non avrebbe comportato conseguenze lesive a danno degli avversari coinvolti, precisando come tali circostanze sarebbero già di per sé idonee a mitigare la portata del comportamento sanzionato. Sul punto, il Sig. Macheda aggiunge, altresì, che la predetta condotta non sarebbe stata adeguatamente valutata dal Giudice Sportivo, in quanto quest'ultimo non avrebbe considerato alcuni elementi in grado di derubricare tale condotta in *“gravemente antisportiva”*: non sarebbero, infatti, stati presi in considerazione dal Giudicante l'intervento da parte del calciatore Croce sul reclamante, la successiva aggressione subita da quest'ultimo da parte del predetto calciatore Croce e del giocatore Marconi e, quindi, il clima provocatorio creatosi ai danni del reclamante. Inoltre, il Sig. Macheda rileva, altresì, che il proprio

atteggiamento provocatorio refertato dall'Arbitro sarebbe una conseguenza dell'aggressione subita poco prima e della circostanza per cui il reclamante, in quel frangente, si sarebbe trovato circondato da giocatori avversari, tra cui l'autore dell'aggressione stessa. Infine, il calciatore del Novara precisa che la condotta oggetto del presente procedimento dovrebbe essere valutata come un "unicum fenomenologico" e come tale sanzionata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 16 maggio 2018, sono presenti, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani, l'Avv. Luigi Carlutti, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, ai fini della valutazione della condotta del reclamante, debbano essere presi in considerazione solo i fatti descritti nel referto dell'Arbitro, dal momento che tale documento costituisce piena prova degli eventi accaduti sul terreno di giuoco. Ne consegue, pertanto, che tutte le altre circostanze addotte dal Sig. Macheda nel proprio ricorso non possono essere valutate ai fini di cui sopra in quanto non trovano riscontro nel referto arbitrale. Sul punto, la Corte ritiene opportuno evidenziare come la provocazione subita dal Sig. Macheda non sia stata provata in alcun modo, ma solo apoditticamente assunta dalla difesa del reclamante.

Fermo quanto sopra, valutata la dinamica del contrasto tra il reclamante ed il suo avversario e la relativa descrizione contenuta nel suddetto referto, la Corte rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Macheda ha avuto luogo nell'ambito di un'azione di giuoco e, per tale ragione, ritiene più congruo ridurre la sanzione della squalifica irrogata di una giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Macheda Federico riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARAYE BERTRAND YVES SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell'8.05.2018)

La Società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha presentato in data 15.5.2018 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Baraye Bertrand Yves seguito gara Cesena/Parma del 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell'8.05.2018).

La sanzione veniva inflitta per avere, il Baraye Bertrand Yves, tenuto una condotta gravemente antisportiva infatti, al 51° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, afferrava il collo di un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta e l'eccessiva gravosità e severità della stessa, in relazione ad una condotta assunta dal calciatore non minacciosa e non violenta, trattandosi di una mera reazione "*istintiva e legittima*" ad un precedente episodio litigioso con un avversario e sussistendo quindi circostanti attenuanti nonché mancanza di precedenti a carico del calciatore stesso.

Infine, elenca precedenti decisioni della Corte Sportiva d'Appello in relazione a fatti simili;

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede un ridimensionamento del provvedimento sanzionatorio.

La Corte, ritiene detta sanzione congrua in relazione alla condotta gravemente violenta assunta dal calciatore stesso, non dovendosi mai considerare accettabile un tale gesto, anche se spinto da una provocazione o episodi litigiosi, e quindi di non accogliere il ricorso stesso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL SIG. FAGGIANO DANIELE SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell'8.05.2018)

La Società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha presentato in data 15.5.2018 ricorso avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta al signor Faggiano Daniele seguito gara Cesena/Parma del 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell'8.05.2018).

La sanzione veniva inflitta perchè, al 50° del secondo tempo, il signor Faggiano assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della squadra avversaria; infrazione quest'ultima rilevata dal collaboratore della Procura Federale; recidivo.

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta e l'eccessività e spropositatezza della stessa in relazione ad una condotta, secondo la ricorrente, meramente irrispettosa e/o irrispettosa e non già come offensiva e/o provocatoria, causata dallo stato di estrema agitazione e concitazione del momento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente chiede un ridimensionamento del provvedimento sanzionatorio.

La Corte, ritiene detta sanzione congrua in relazione alla condotta assunta dal dirigente stesso, non sussistendovi elementi diminuenti, e quindi di non accogliere il ricorso stesso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini